



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Società Italfire.

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 smi e D.Lgs. 152/2006 smi per un impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Manduria (TA). Proponente: ITALFIRE S.r.l.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

La società Italfire Srl, P. IVA 02466890734 - sede legale in Sava, zona industriale lotto 40 - con nota acquisita al prot. prov.le n. 2251/A del 19.01.2015 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi della L.R. 11/2001 smi e D.Lgs. 152/2006 smi) per la modifica dell'impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito nella zona industriale di Manduria (Ta), mediante l'introduzione dell'operazione di recupero R3 per la tipologia di rifiuti 6.1 con capacità pari a 6.000 t/anno.

Descrizione dell'intervento

La Società Italfire Srl risulta già iscritta al n. 135 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 giusta Determina Dirigenziale n. 52 del 21.04.2010, rilasciata dalla Provincia di Taranto per l'impianto sito nella zona industriale di Manduria.

La Società è già autorizzata in procedura semplificata per l'operazione di recupero R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 smi, per le tipologie di rifiuti 3.1, 3.2, 5.19, 6.1 e 6.5 di cui al D.M. 05/02/1998 smi. La capacità massima di stoccaggio istantaneo autorizzata è pari a 89 tonnellate di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo di 5.895 t/anno.

Inoltre, la stessa Società effettua attività di ricarica e manutenzione estintori, distinta dall'attività di gestione rifiuti e pertanto non accetta estintori in ingresso da dismettere in qualità di rifiuto.

La modifica richiesta dalla Società, fermo restando le tipologie di recupero ed i codici CER autorizzati, consiste nell'implementazione dell'operazione di recupero R3 per la tipologia 6.1 con capacità di recupero annuale pari a 6.000 t/anno.

La capacità complessiva dell'impianto sarà pari a 10.445 t/anno di cui 4.445 t/anno di rifiuti non pericolosi trattati mediante operazione di recupero R13 e 6.000 t/anno mediante operazione R3 (20 t/giorno) per la sola tipologia 6.1 così come riportato nella seguente tabella:

L'impianto si estende per una superficie di 3.638 mq ed è composto da un capannone industriale e da un piazzale esterno.

Il piazzale esterno, avente una superficie di 2.738 mq, è adibito principalmente, nell'ambito dello svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti, per il conferimento e la messa in riserva (R13) dei rifiuti ed utilizzato anche per la manovra e il parcheggio dei mezzi e attrezzature.

Il capannone industriale, avente superficie di 900 mq e adibito a deposito di materiali e alle operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi recuperabili.

Adiacente al capannone è presente una tettoia ed un fabbricato in cui sono allocati gli uffici tecnico-amministrativi; in prossimità degli stessi si trovano i servizi per il personale addetto.

L'operazione di triturazione dei rifiuti costituiti da materie plastiche sarà eseguita al di sotto della tettoia metallica.

Le fasi dell'attività di recupero saranno le seguenti:

1. Selezione e cernita;
2. Triturazione;
3. Lavaggio;
4. Asciugatura;
5. Pressatura.

Le acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento confluiscono in una fossa settica di tipo Imhoff e successivamente in una vasca di accumulo a perfetta tenuta stagna. Si specifica che il gestore intende continuare a gestire lo stesso refluo come rifiuto in deposito temporaneo non sussistendo le condizioni tecniche per realizzare un trattamento appropriato. A tal proposito il proponente presentava, all'autorità competente comunale e all'ASL, la documentazione per la deroga all'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 7 co. 5 del R.R. 26/2011. In data 02.04.2015 prot. 616 acquisiva il parere igienico sanitario che certificava l'idoneità dell'impianto di trattamento dei reflui civili, ai fini del rilascio della deroga da parte dell'amministrazione comunale.

Le acque meteoriche attualmente vengono avviate presso impianti di trattamento gestiti da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi. Il proponente dichiara che le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento successive saranno trattate così come disposto dal R.R. 26/2013 e potranno essere avviate a riutilizzo (uso industriale) per il reintegro dell'acqua nella vasca antincendio o per il reintegro delle acque di processo nell'impianto di lavaggio dei rifiuti in plastica.

L'intero impianto è dotato di sistema antincendio con idranti ad acqua ed estintori mobili a polvere. Si specifica che la Società è in possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto con prot. n. 0004581 del 18.04.2014.

Quadro di riferimento programmatico ed analisi del contesto

Il sito in cui è ubicato l'impianto, la cui superficie complessiva è di circa 3.638 mq, ricade nella zona industriale del Comune di Manduria (Ta) alla contrada "Acuti", catastalmente individuato al foglio di mappa n. 57, p.lla n. 307.

L'area di interesse, come da classificazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Manduria, è tipizzata come Area produttiva in via di consolidamento D1 (Zona industriale PIP), coordinate geografiche (UTM): zona 33T, 721303.00 m E, 4476261.00 m N.

Il sito oggetto di intervento non interferisce con vincoli di cui al PUTT/p. PPTR, non interessa aree naturali protette e aree SIC/ZPS.

L'intervento non interferisce con aree a pericolosità idraulica di cui al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Descrizione degli impatti

Il proponente, nella relazione relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., descrive la modesta rilevanza degli impatti sulle diverse matrici ambientali prodotti dall'intervento, rappresentando quanto sinteticamente riportato:

Atmosfera

Nella fase di cantiere il potenziale impatto del progetto su questa componente ambientale è connesso esclusivamente alle emissioni derivanti dalla combustione del gasolio dei mezzi meccanici utilizzati durante le fasi di installazione dell'impianto. Non sono previsti movimenti di terra, né lavori edili che

incidano in maniera significativa nei confronti della qualità dell'aria.

Le emissioni durante la fase di esercizio possono essere riconducibili alle polveri prodotte durante la selezione e movimentazione dei rifiuti ed alle emissioni dei gas di scarico dei mezzi durante le operazioni di carico/scarico.

Non si verifica un apprezzabile rilascio di polveri derivanti dalla triturazione dei rifiuti in quanto detta operazione avverrà all'interno della camera di macinazione del trituratore.

I rifiuti in plastica e le operazioni di trattamento da eseguire sugli stessi non danno origine ad emissioni odorigene, pertanto non sarà necessario applicare particolari misure di mitigazione.

Per mitigare l'impatto delle emissioni atmosferiche, saranno attivate modalità e procedure operative in corrispondenza delle aree di messa in riserva dei rifiuti come:

- Attuazione di corrette modalità di carico e scarico dei rifiuti e dei materiali;
- Ottimizzazione dei trasferimenti di rifiuti e dei materiali;
- Riduzione degli spazi di manovra della gru per la movimentazione dei rifiuti;
- Copertura dei cassoni e delle aree di stoccaggio di rifiuti con teloni impermeabili e ignifughi;
- Copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto con teloni impermeabili e ignifughi idonei a non consentire la volatilizzazione dei materiali in fase di trasporto;
- Minimizzazione della distanza tra i punti di scarico della presa e l'area di deposito del materiale trattato;
- Adozione di adeguate velocità di movimentazione.

Inoltre, l'impianto di trattamento di rifiuti di plastica sarà realizzato al di sotto di una tettoia metallica esistente, adiacente al capannone e parzialmente schermata con pannelli in acciaio e teli ignifughi.

Suolo e sottosuolo

In fase di cantiere si stima che la regolare esecuzione dei lavori abbia un impatto nullo su questa componente.

In fase di esercizio la protezione del suolo-sottosuolo è già effettuata in impianto per la presenza di una pavimentazione impermeabile in cemento armato industriale.

Lungo tutto il perimetro dell'area di stabilimento è presente una recinzione in muratura che delimita lo stesso e impedisce interferenze con il suolo-sottosuolo delle aree limitrofe.

L'attività esercitata dall'impianto sul suolo e sottosuolo risulterà essere trascurabile e non comporterà impatti o rischi significativi per l'ambiente.

Ambiente idrico

In fase di cantiere si stima che la regolare esecuzione dei lavori abbia un impatto nullo su questa componente.

In fase di esercizio i rifiuti nella zona di messa in riserva saranno stoccati su una pavimentazione impermeabile realizzata in cemento armato industriale e dotata di opportune pendenze per convogliare le acque meteoriche di dilavamento al sistema di trattamento.

Flora e fauna

I possibili impatti su tale componente potrebbero essere di tipo indiretto e derivare dal traffico veicolare, da emissioni diffuse in atmosfera e da emissioni acustiche, che essendo di lieve entità e limitate alle operazioni di montaggio dell'impianto, sono da considerarsi praticamente nulli.

In fase di esercizio tali impatti si possono ritenere non rilevanti o tali da generare significativi effetti negativi sulle componenti ambientali, in quanto l'area d'intervento ricade in una zona industriale con altre attività industriali nelle immediate vicinanze, inoltre non presenta ambienti significativi sotto il profilo naturalistico.

Traffico

Il potenziale impatto su tale componente, durante le operazioni di installazione dell'impianto, è connesso

esclusivamente alle fasi di trasporto dei macchinari nel sito di intervento stimabili in n. 2 transiti eseguiti con autocarri. L'impatto comunque è di natura strettamente temporanea essendo limitato al solo periodo dei lavori.

In fase di esercizio si stima un valore di circa 858 transiti/anno di mezzi in uscita più altrettanti in entrata per un totale di 1.716 transiti/anno.

Considerando un periodo lavorativo medio di 300 giorni per anno, si ricava una media di trasporti giornalieri pari a massimo 5,72 transiti/giorno in andata e ritorno.

Considerando infine una giornata lavorativa di 8 ore, si avranno al massimo 0,72 transiti/ora.

Per mitigare gli effetti derivanti dall'incremento del traffico veicolare generato sia in fase di cantiere che di esercizio, saranno attivate le seguenti modalità operative:

- L'ottimizzazione del numero di trasporti di rifiuti e dei materiali trattati con realizzazione di carichi completi all'interno del cassone di ciascun mezzo;
- Preferire, quando possibile, mezzi dotati di rimorchio per la riduzione del numero di trasporti.

Rumore

Le emissioni rumorose, durante la fase di cantiere, sono da riferirsi esclusivamente agli automezzi e ai macchinari per l'installazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di plastica.

In fase di esercizio le principali fonti di rumore saranno riconducibili a: impianto di trattamento dei rifiuti in plastica; gru semovente; automezzi in entrata e in uscita dal sito.

Dal perimetro esterno dell'impianto fino ad un raggio di 300 metri di distanza si prevede un livello di pressione sonora ben al disotto dei valori limite imposti dalla normativa vigente, anche grazie al notevole abbattimento del rumore che sarà dovuto alle pareti in cemento prefabbricato che circonda l'impianto di macinazione.

Per mitigare l'impatto acustico saranno adottati i seguenti sistemi di abbattimento delle emissioni:

- Installazione di schermature con pannelli fonoassorbenti mobili, intorno alla zona di alimentazione dell'impianto (tramoggia);
- Collocazione dell'impianto di trattamento rifiuti di plastica al di sotto di una tettoia metallica esistente, adiacente al capannone e parzialmente schermata con pannelli in acciaio e teli ignifughi per la riduzione del livello di pressione sonora oltre che la diffusione di polveri;
- Collocazione dell'area ad una distanza minima di circa 1000 metri dal centro abitato e di circa 500 m dalle abitazioni più vicine;
- Recinzione di altezza superiore ad 1,8 m lungo il perimetro dell'intero stabilimento di proprietà della Società.

Al fine di tenere sotto controllo le emissioni sonore prodotte durante la movimentazione del materiale, il transito di automezzi in entrata ed in uscita dall'impianto e durante le operazioni di trattamento rifiuti, saranno effettuate misurazioni fonometriche in sito con l'attività a regime.

Procedimento istruttorio

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 2251/A del 19.01.2015 la società Italfire Srl, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 smi e dell'art. 16 della L.R. 11/2001 smi.

Con nota prot. prov.le n. 5540/P del 02/02/2015 la Provincia di Taranto chiedeva al proponente di regolarizzare l'istanza.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 6893/A del 09.02.2015 la Società riscontrava alla precedente nota

regolarizzando l'istanza presentata con quanto richiesto.

In data 22.01.2015 veniva pubblicato sul BURP n. 10 l'intervento di che trattasi così come disposto dalla L.R. 11/2001 smi. In data 18.02.2015 veniva pubblicato il progetto sul sito web della Provincia di Taranto, così come previsto dall'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 smi. Si evidenzia che, decorsi 45 giorni dalle citate pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni in merito all'intervento in questione.

Con nota prot. prov.le n. 8911/P del 19.02.2015, la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi per il giorno 12.03.2015 (così come previsto dall'art. 15 della L.R. 11/2001 smi).

In data 12.03.2015 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- ASL Dipartimento di Prevenzione S.I.S.R prot. 357 del 09.03.2015, acquisita al prot. prov.le n. 12259/A del 10.03.2015 che riporta quanto segue: "... non potendo lo scrivente partecipare per motivi di Servizio, prego cortesemente codesta Onorevole Commissione, vista l'integrazione richiesta da quest'Ufficio in data 25.02.2015 - prot. 357, ad accogliere il presente Parere Favorevole, per quanto di competenza, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA."

La Provincia chiedeva al proponente di integrare quanto presentato con la seguente documentazione:

- Relazione fonometrica, firmata e timbrata da tecnico competente in acustica, attestante il livello acustico dello stato di fatto nonché una relazione previsionale di impatto acustico a seguito della modifica impiantistica.

- Con riferimento al trattamento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dovrà essere prodotta documentazione attestante la conformità a quanto disposto dal R.R. n. 26/2011.

- Con riferimento al trattamento delle acque meteoriche dovrà essere prodotta documentazione attestante la conformità a quanto disposto dal R.R. n. 26/2013. A tal proposito si chiede di chiarire quanto dichiarato a pag. 75 della relazione tecnica con riferimento al pozzo disperdente per l'eventuale surplus di acque meteoriche. Si ritiene, ove possibile, di prevedere sistemi di subirrigazione previo trattamento.

- In riferimento al trattamento degli estintori, si chiede di specificare il codice CER del rifiuto in ingresso, descrivendone nel dettaglio le caratteristiche.

Inoltre, si concedeva un termine di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 13058/A del 13.03.2015 la Società trasmetteva un elaborato "Relazione integrativa".

Con nota prot. 14301 del 12.03.2015, acquisita al prot. prov.le n. 13064/A del 13.03.2015, l'ARPA Puglia DAP Taranto comunicava quanto segue: "Con riferimento alla nota in oggetto richiamata, registrata al ns. prot. n.ro 9627 del 20/02/2015, lo scrivente Dipartimento, comunica che a causa di concomitanti scadenze relative ad altri procedimenti attivi, provvederà a produrre e inviare il parere richiesto entro i termini di scadenza previsti dalla Legge. "

Con nota prot. prov.le n. 13077/P del 13.03.2015 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati, copia del verbale della prima conferenza di servizi con relativi allegati ed inoltre trasmetteva copia della nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 14301 del 12.03.2015.

Con nota prot. 14829 del 16.03.2015, acquisita al prot. prov.le n. 24.03.2015 l'ARPA Puglia DAP Taranto trasmetteva quanto segue: "[... omissis...] Dalla disamina degli elaborati progettuali si evidenzia quanto di seguito riportato:

1. Non è stata fornita una rappresentazione dello stato di fatto dell'impianto. In assenza di descrizione della configurazione attuale, non sono identificabili le quantità massime di rifiuti accumulabili in termini di volume (metri cubi). Non sono stati infatti forniti elaborati grafici che identifichino le zone di messa in riserva allo stato attuale (ad esempio numero di cassoni scarrabili, superfici e altezze per lo stoccaggio del materiale allo stato sfuso).

2. Relativamente allo stato di progetto sono state fornite informazioni generiche, sicuramente anche per quanto richiamato al punto I. Non è pertanto possibile identificare le modifiche rispetto allo stato di fatto. In particolare, gli elaborati forniti non evidenziano la variazione dei volumi di stoccaggio per i rifiuti relativamente ai codici CER [020104], [150102], [170203], [200139], [191204]. Per inciso, è indubbio che rifiuti riferibili ai codici del CER distinti non possono essere confusi in aree genericamente individuate. La modifica principale rispetto allo stato attuale, interviene sui volumi di stoccaggio (11 volte superiori rispetto a quanto oggi autorizzato). È evidente che un tale incremento debba essere supportato da idonei elaborati scritti grafici che chiariscano le modalità di stoccaggio dei diversi rifiuti.

3. La descrizione del ciclo produttivo è carente di informazioni tecniche riferite alla tipologia di trattamento per la triturazione. Considerato che il procedimento in parola è collegato all'introduzione di una specifica unità di trattamento sui rifiuti, non è possibile escludere la necessità di fornire ogni utile dettaglio in riferimento. L'adattamento delle aree di impianto fa generico riferimento all'introduzione di specifiche apparecchiature per l'effettuazione delle operazioni di recupero. Nella documentazione è riportato infatti quanto segue: "Si prevede, in futuro, l'installazione di una nuova linea di triturazione di rifiuti costituiti da materie plastiche (principalmente Polietilene proveniente da teli agricoli non più utilizzati). Tale operazione sarà eseguita al di sotto di una tettoia metallica adiacente al capannone."

4. Non è stato descritto il bilancio di massa in riferimento ad ogni tipologia di materiale trattato.

5. Rispetto al concreto risultato del recupero, si evidenzia che sono fornite informazioni generiche circa l'intenzione di voler seguire la Norma UNIPLAST 10667 senza descrivere le esigenze gestionali e le dotazioni impiantistiche che la verifica dei requisiti richiederebbe per certificare i prodotti recuperati.

6. Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche il proponente afferma che: "Le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive saranno trattate e avviate a recupero nel ciclo produttivo per il recupero di rifiuti di plastica, e in occasione di eventi meteorici eccezionali si provvederà a scaricare il surplus di tali acque nel sottosuolo mediante pozzo disperdente."

La soluzione di prevedere un pozzo disperdente nel sottosuolo all'interno di un opificio industriale appare inaccettabile sul piano progettuale e in contrasto con gli indirizzi del legislatore.

Inoltre, non è presente una relazione di calcolo relativa al dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque meteoriche che consenta di stimare adeguatamente i volumi delle acque di prima e seconda pioggia da trattare.

7. Con riferimento alle acque reflue di processo il proponente afferma che: "Le acque di processo utilizzate nell'impianto di trattamento delle materie plastiche vengono riutilizzate previo trattamento in vasca di sedimentazione e filtrate con filtropressa; detto impianto è indicato in planimetria con il numero 5."

Inoltre nella Tav. 3 il proponente prevede una miscelazione delle acque meteoriche non trattate, provenienti dalla rampa presente sul piazzale, con le acque di processo trattate. L'ipotesi progettuale per la gestione del recupero delle acque dovrebbe escludere la possibilità di diluire le acque di processo trattate con altri contributi.

8. Con riferimento ai potenziali effetti ambientali, nulla è detto rispetto ai consumi energetici collegati alle attività ed alle strategie di miglioramento dell'efficienza, alla produzione di rifiuti, al rumore indotto ecc.

Tutto quanto richiamato, considerate le carenze informative e le criticità riscontrate, si ritiene opportuno l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, al fine di approfondire gli impatti delle opere previste nell'interesse pubblico di tutela ambientale."

Con nota prot. prov.le n. 18009/P del 08.04.2015 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e per conoscenza a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, copia della nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 14829 del 16.03.2015.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 18855/A del 13.04.2015, la Società trasmetteva la documentazione relativa alle integrazioni richieste in sede di prima conferenza di servizi. Inoltre, in riferimento alla nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 14829 del 16.03.2015, la Società chiedeva un termine di 20 giorni per la

presentazione di chiarimenti in merito.

Con nota prot. prov.le n. 19552/P del 15.04.2015 la Provincia di Taranto concedeva alla Società ulteriori 20 giorni al fine di presentare chiarimenti in merito alla citata nota di ARAP Puglia.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 22205/A del 28.04.2015 la Società trasmetteva il riscontro nonché documentazione integrativa alla predetta nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 14829 del 16.03.2015.

Con nota prot. prov.le n. 24300/P del 11.05.2015 la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi conclusiva per il giorno 29.05.2015.

In data 29.05.2015 si teneva la riunione conclusiva della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Comune di Manduria prot. 10615 del 06.05.2015, acquisita al prot. prov.le n. 24717/A del 12.05.2015 - comunicazione di avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune per 45 giorni dal 16.03.2015 al 30.04.2015.

- Comune di Manduria del 29.05.2015, acquisita al prot. prov.le n. 28007/A del 29.05.2015 -

“[...]omissis...] Considerato:

- che la ditta ITALFIRE S.rl. è già autorizzata ad effettuare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, come da Determinazione dirigenziale n. 52 del 21.04.2010 del Dirigente del 9° settore della Provincia di Taranto;

- che l'intervento non altera gli indici quali-quantitativi degli acquiferi carsici;

- che a seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 11/2001 non sono pervenute osservazioni;

ESPRIME

parere favorevole relativamente alla pronuncia di compatibilità ambientale relativa all'aumento della quantità di rifiuti non pericolosi da sottoporre a recupero presso l'impianto della ditta ITALFIRE s.r.l., ubicato nel Comune di Manduria (TA) in C.da Acuti - zona Industriale s.n.c., ferme restando le valutazioni degli altri enti interessati.”.

- ARPA Puglia - DAP Taranto prot. 30777 del 29.05.2015, acquisita al prot. prov.le n. 28016/A del 29.05.2015 che riporta: “Relativamente alla documentazione integrativa fornita dal proponente in data 27/04/2015 ns prot. n. 24027 del 27/04/2015, in risposta al parere ARPA prot. n. 14829 del 16.03.2015, si ritiene che il proponente abbia risposto adeguatamente alle richieste di approfondimenti.

Ad ogni modo si vuole evidenziare che in riferimento all'Elaborato “Relazione conclusiva per la verifica dei valori di rumore immessi in ambiente esterno” Si riscontra una carenza di informazioni essenziali, quali:

a. L'Allegato 2 “Planimetria generale e dei punti di misura” non consente di valutare la presenza o meno di recettori nel raggio di almeno 300 m dal confine dell'impianto.

b. I valori attesi di pressione acustica riportati a pag. 12-14 dell'elaborato si riferiscono esclusivamente a 7 punti individuati intorno al perimetro dell'impianto, pertanto non vi è evidenza del rispetto dei limiti normativi anche in prossimità di eventuali recettori ricadenti nelle aree limitrofe.

c. Non è stata effettuata la valutazione previsionale relativa ai livelli sonori complessivi dovuti ai contributi sonori stimati e a quelli dei valori misurati mediante l'indagine fonometrica effettuata.

d. Non risulta fornito il certificato di taratura del calibratore acustico.

Pertanto, al fine di valutare eventuali superamenti dei limiti di accettabilità di livello sonoro, Si prende atto che il proponente, prevede di effettuare indagini fonometriche periodiche, successivamente all'avvio dell'attività.

Inoltre, si ritiene sia opportuno effettuare un monitoraggio ambientale anche per valutare l'impatto sul suolo (in corrispondenza della zona in cui avverrà l'immissione delle acque meteoriche trattate). Alla luce di quanto richiamato, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'intervento.”.

La Provincia evidenziava che in riferimento all'elaborato "relazione conclusiva per la verifica dei valori di rumore immessi in ambiente esterno" acquisito al prot. prov.le n. 23308/A del 05.05.2015, lo stesso risultava carente di una valutazione complessiva tra clima acustico ante-operam e valutazione previsionale. Pertanto si chiedeva alla Società di integrare la suddetta relazione.

La Società dichiarava che, in riferimento alle carenze evidenziate dalla Provincia e dall'ARPA Puglia DAP Taranto, avrebbe provveduto a trasmettere nel più breve tempo possibile la relativa documentazione.

Infine, alla luce di quanto sopra e dei pareri favorevoli acquisiti, con il presente verbale si intendevano chiusi i lavori della conferenza.

Con nota prot. prov.le n. 28207/P del 01.06.2015 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 29382/A del 09.06.2015 la Società riscontrava quanto emerso in sede di conferenza dei servizi conclusiva, trasmettendo i chiarimenti richiesti e precisando quanto segue:

"[... omissis...]"

Si precisa, inoltre, che il Proponente, provvederà:

- All'effettuazione di indagini fonometriche periodiche, in seguito all'avvio dell'attività o in occasione di sostanziali modifiche degli impianti;
- Alla caratterizzazione di un campione di terreno all'interno dell'area a verde, prima dell'attivazione dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del suolo;
- All'effettuazione di analisi periodiche (annuali) su di un campione di acque meteoriche di seconda pioggia trattate, successivamente all'attivazione dello scarico."

Conclusioni

Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione degli impatti generati dall'impianto, nonché delle relative misure di mitigazione previste dal proponente e del piano di monitoraggio ambientale previsto.

Considerato che a seguito delle pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Manduria, sul BURP e sul sito web della Provincia non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito.

Considerato il parere favorevole del Comune di Manduria prot. prov.le n. 28007/A del 29.05.2015 e dell'ASL SISP prot. prov.le n. 12259/A del 10.03.2015.

Considerato il nulla osta espresso da ARPA Puglia-DAP Taranto con nota prot. 30777 del 29.05.2015.

Considerato che gli impatti dell'intervento sull'ambiente non sono significativi e negativi e che gli stessi possono essere considerati contenuti anche alla luce delle misure di mitigazione previste dal proponente sulle diverse matrici ambientali, nonché delle attività gestionali di controllo e manutenzione che il proponente dichiara di voler effettuare.

Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione. Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Il Responsabile del Procedimento Istruttorio Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

1) di esprimere - per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione - l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento di modifica dell'impianto esistente sito nella zona industriale di Manduria, mediante l'introduzione dell'operazione di recupero R3 per la tipologia di rifiuti 6.1 con capacità pari a 6.000 t/anno, proposto dalla società Italfire Srl avente sede legale in Sava, Zona industriale lotto 40;

2) di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l'aspetto ambientale e non esonera la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione, assenso, nulla-osta comunque denominati previsti per legge ai fini dell'esercizio dell'attività;

3) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la ditta dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi;

4) di precisare che ogni eventuale modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicata a questa Provincia e sottoposta a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla L.R. 11/2001 s.m.i.;

5) di stabilire che la Società dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 1.03.1991 s.m.i. e dalla L.R. n. 3 del 12.02.2003 ove applicabile e che tale conformità dovrà essere attestata da

apposita relazione fonometrica redatta a cura di tecnico abilitato, entro sei mesi dall'entrata in esercizio della modifica richiesta e successivamente con cadenza annuale e in occasione di ampliamenti o modifiche che determinino una variazione significativa del livello di rumore. Tale relazione fonometrica dovrà essere trasmessa alla Provincia di Taranto, al Comune di Manduria, all'ARPA Puglia DAP Taranto e all'ASL Dipartimento SISP;

6) di stabilire che sono fatti salvi gli esiti della procedura comunale relativa all'istanza di deroga all'autorizzazione allo scarico dei reflui civili di cui all'art. 7 co. 5 del R.R. 26/2011;

7) di stabilire che la Società dovrà rispettare quanto previsto dal R.R. 26/2013 in merito alla gestione delle acque meteoriche;

8) di stabilire che nell'impianto vengano svolte operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in ogni loro parte e delle opere soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni, al sistema di drenaggio, alla recinzione perimetrale, ecc. e con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali, comprensive delle misure straordinarie specifiche da adottare;

9) di stabilire che dovrà essere assicurato l'arresto dei mezzi durante la sosta all'interno dell'impianto, al fine della riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche;

10) di stabilire che la Società dovrà garantire le misure di mitigazione previste e riportate negli elaborati progettuali citati in relazione;

11) di stabilire che la Società dovrà redigere apposito Piano di Emergenza al fine di prevenire e/o fronteggiare particolari eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente, da trasmettere nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività;

12) di stabilire che la Società dovrà realizzare, intorno al perimetro dell'impianto (ove tecnicamente fattibile), adeguata barriera verde per il contenimento delle polveri, del rumore e dell'impatto visivo, mediante la piantumazione di specie arboree sempreverdi. La ditta dovrà garantire l'attecchimento e la manutenzione nel tempo della stessa;

13) di stabilire che la Società dovrà verificare, a seguito della dismissione dell'attività, il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni che si dovessero rendere necessarie per la messa in sicurezza prima di qualsiasi tipo di riutilizzo dell'area e ripristinare lo stato dei luoghi;

14) di precisare che, ai sensi dell'art. 16, co. 7 della L.R. 11/2001 smi, tale provvedimento ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso tale periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al medesimo articolo della L.R. 11/2001 smi devono essere rinnovate;

15) di notificare il presente provvedimento alla società Italfire Srl - P.IVA 02466890734 - sede legale in Sava, zona industriale lotto 40; PEC: amministrazione@pec.italfiresrl.net - Amministratore Unico Sig. Antonio Lodedo;

16) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;

17) di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della Provincia di Taranto a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, così

come disposto dall'art. 20 co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

18) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Settore
Ing. Martino Dilonardo
